

RELAZIONE

Il presente decreto, che disciplina l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, è emanato in base alla delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che sostituisce la direttiva 2008/55/CE sulla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in tema di recupero sono state inizialmente stabilite dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, modificata dalla direttiva 2001/44/CE, del 15 giugno 2001, e successivamente codificata dalla direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008. Esse disciplinano le varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari. La suddetta normativa comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento interno con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.

La direttiva 2010/24/UE apporta diverse e rilevanti modifiche alla normativa attuale, dettate dalla necessità di prevedere un sistema migliore di assistenza al recupero nel mercato interno che garantisca la rapidità, l'efficienza e l'uniformità delle procedure negli Stati membri. Tra queste assumono specifico rilievo l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, che viene esteso alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali, nonché la previsione di un apparato organizzativo piuttosto articolato, in base al quale viene data agli Stati membri la possibilità di istituire più uffici di collegamento ed anche servizi di collegamento, nel quadro delle proprie competenze territoriali o funzionali specifiche. Le modalità procedurali sono definite nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 1189/2011 del 18 novembre 2011.

In relazione al suesposto quadro normativo, le norme contenute nello schema di decreto in esame tengono conto delle disposizioni presenti nella citata direttiva 2010/24/UE.

Lo schema di decreto si articola nelle seguenti linee fondamentali.

L'articolo 1 individua l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a



procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale.

Con l'articolo 2, per maggiore chiarezza espositiva del testo legislativo, è specificato il significato di alcuni termini utilizzati nel provvedimento. Tra questi assume particolare rilevanza la definizione del titolo uniforme (UIPE) e del modulo standard di notifica (UNF). Infatti, entrambi i documenti costituiscono degli strumenti nuovi adottati dalla direttiva 2010/24/UE, volti a risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione degli atti provenienti da un altro Stato membro, che costituiscono una delle cause principali dell'inefficienza degli attuali sistemi di assistenza. In particolare, il titolo uniforme rappresenta il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce quindi l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro. Il modulo standard di notifica è invece il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare.

L'articolo 3 ha una specifica rilevanza nel contesto del provvedimento, in quanto definisce il sistema organizzativo di gestione da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana della cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti.

In particolare, con tale norma sono designati gli uffici di collegamento nazionali, che costituiscono i punti di contatto con gli altri Stati membri, abilitati a formulare e ricevere le domande di mutua assistenza. Essi sono: l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate, l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio. Per ciascuno dei detti Uffici la competenza in materia di assistenza riguarda i tributi da essi amministrati nell'ambito dell'ordinamento interno. Tali uffici svolgono l'attività di assistenza anche tramite le proprie strutture territoriali. Inoltre, è stato individuato un Ufficio di collegamento anche presso il Dipartimento delle Finanze, il quale sarà competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza in materia di tributi locali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. La individuazione dell'Ufficio di collegamento nell'ambito del Dipartimento delle finanze è rinviata ad un apposito provvedimento del Direttore generale delle finanze. Con lo stesso provvedimento sarà designato l'Ufficio centrale di collegamento (CLO) che costituisce il responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca.

L'articolo 4 stabilisce i criteri e le procedure adottate per l'assistenza relativa alla richiesta di informazioni. In tale contesto, gli Uffici di collegamento svolgono la suddetta attività ciascuno nella materia di competenza. A tal fine, è stata prevista la possibilità di utilizzare i dati e le notizie



acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, contenente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, e di avvalersi dei poteri previsti in sede di accertamento dall'articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. Tale previsione si è resa necessaria per consentire l'acquisizione delle informazioni anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in attuazione di quanto richiesto dalla direttiva in materia di scambio di informazioni, laddove viene affermato che l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti e che la stessa non può rifiutare di trasmettere le informazioni solo perché quest'ultime sono detenute da banche o da altri istituti finanziari. E', inoltre, previsto, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, che gli Uffici di collegamento non sono tenuti a trasmettere le informazioni che non sarebbero in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti in ambito interno, che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale, o la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico.

Gli articoli 5 e 6 hanno creato una base giuridica per lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta su determinati rimborsi fiscali nonché per la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 7 detta i criteri in base ai quali deve essere formulata la richiesta di notifica, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti.

La nuova direttiva, a differenza di quanto previsto dalla precedente direttiva fino al 31 dicembre 2011, prevede come regola generale che le richieste di notifica dovranno essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica o quando tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

Una delle novità di rilievo apportate dalla direttiva 2010/24/UE è la predisposizione del modulo standard di notifica (UNF), che è in sostanza il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare.

Per le richieste di notifica di atti relativi al recupero dei tributi locali, si è stabilito che il Dipartimento si avvale a tal fine di Equitalia S.p.A. Per la specifica attività, il decreto legislativo in esame stabilisce che ad Equitalia spetta un compenso di importo pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, in aggiunta alle spese di notifica previste dall'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attualmente fissato nella misura di euro 5,88). Tale



compenso è versato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche e può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È stato, inoltre, stabilito che in caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro. La sanzione è irrogata dall'Ufficio del Dipartimento delle finanze che verrà individuato con apposito provvedimento del Direttore generale delle finanze. Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1999, in quanto compatibili.

L'articolo 8 contiene le disposizioni relative all'attività di assistenza per il recupero dei crediti. A tal riguardo, viene stabilito, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, che l'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero solo se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede o quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

- non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
- il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

Come già rilevato in precedenza, la direttiva 2010/24/UE ha introdotto un elemento di particolare importanza per lo svolgimento dell'attività di recupero dei crediti, rappresentato dal titolo uniforme, il quale costituisce lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. La caratteristica di detto titolo è quindi di avere automaticamente efficacia esecutiva senza che vi sia bisogno di un riconoscimento diretto del titolo esecutivo emesso da uno Stato membro, come previsto precedentemente. Ciò comporta, per il nostro ordinamento interno, che in forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Viene pertanto sostituita la procedura introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, che comportava l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento.

In attuazione delle nuove disposizioni è stata delineata una specifica procedura in base alla quale gli Uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo in esame, affidano la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in



materia di iscrizione a ruolo, agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

E' stato, inoltre, stabilito che se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di più Uffici di collegamento, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo Ufficio di collegamento che verrà individuato con il provvedimento sopra indicato.

Per quanto riguarda il recupero dei tributi locali, rientrante nella competenza del Dipartimento delle finanze, si è disposto anche in questo caso che il Dipartimento si avvale di Equitalia S.p.A. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

E', tra l'altro, stabilito che possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Inoltre, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del DPR n. 602 del 1973.

Con l'articolo 9 si disciplina l'ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro. Sotto questo aspetto, viene precisato che il contribuente che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti; in tal caso, gli Uffici di collegamento, ricevuta notizia dell'avvenuta impugnazione, sospendono, salva domanda contraria formulata dall'autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo.

Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. E' inoltre stabilito che su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari.



Nel caso, invece, in cui l'interessato intenda contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

Si è poi previsto che gli Uffici di collegamento sospendono le misure di recupero qualora sia in corso con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Tale disposizione è stata introdotta dalla nuova direttiva al fine di coordinare lo svolgimento delle due procedure.

L'articolo 10 contiene specifiche disposizioni relative ai casi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero. In particolare, disciplina la fattispecie in cui l'importo del credito della domanda di recupero risulti modificato. A questo riguardo, nel caso in cui la suddetta modifica comporti una diminuzione dell'importo del credito, viene disposto che gli Uffici di collegamento proseguono l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo sulla base del nuovo titolo uniforme. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo. A tal fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo.

L'articolo 11 disciplina l'adozione in ambito interno delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito. A tal fine, è stabilito che gli Uffici di collegamento richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, è previsto che le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.



Con l'articolo 12 sono specificati i casi di esclusione dell'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari. In particolare, è stabilito che l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione. L'assistenza non va, inoltre, fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti oggetto della direttiva è inferiore a 1500 euro.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono alcune disposizioni a corollario delle precedenti, nonché sul regime linguistico, sul segreto d'ufficio e sull'uso delle informazioni.

In questo contesto, assumono particolare rilievo le modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle richieste di assistenza. Per questo aspetto, viene stabilito che tutte le richieste di assistenza e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente nonché gli altri documenti relativi al credito.

Ulteriore rilievo ha la disciplina sulla prescrizione dei crediti e sull'utilizzazione dei documenti e delle informazioni ricevuti dall'autorità richiedente.

Per quanto concerne il primo punto, viene disposto che la prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Sono inoltre stabilite regole apposite sugli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione a seguito degli atti di recupero posti in essere negli Stati membri interessati. Sotto questo aspetto, è infatti disposto che gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti.

Per quanto concerne il secondo punto, viene circoscritto l'ambito di utilizzazione e di comunicazione dei documenti e delle informazioni ricevuti dall'autorità richiedente, al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa e nello stesso tempo la riservatezza nei confronti dell'interessato. Pertanto, viene puntualizzato che le informazioni vanno utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti oggetto della direttiva, nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori; le stesse possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nel medesimo modo in cui sono



utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno. E', tra l'altro, previsto che nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.

Infine, tra le disposizioni presenti negli indicati articoli, assume particolare importanza quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 13. Essa, infatti, nel salvaguardare l'applicazione di altri accordi o convenzioni che stabiliscono un'assistenza più ampia in materia, permette di utilizzare per l'attuazione degli stessi le procedure prescritte dal presente decreto legislativo.

L'articolo 16 dispone in merito al recupero delle spese connesse con la procedura. A tal riguardo, viene mantenuto il principio accolto dalla precedente normativa comunitaria e recepito all'interno del nostro ordinamento con il citato decreto legislativo n. 69 del 2003, che stabilisce che gli Stati membri devono sostenere in proprio gli oneri derivanti dalla riscossione del credito estero senza rivalersi nei confronti dello Stato richiedente, il quale deve percepire integralmente le somme riscosse. E' sempre, inoltre, prevista la disposizione in base alla quale qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli Uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorità richiedente.

L'articolo 17 stabilisce che le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si applicano, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2012, precisando, per le richieste di assistenza inviate a partire dalla suddetta data, che tale principio trova applicazione anche se il relativo titolo esecutivo sia stato emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.

Infine, l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie, stabilendo che alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69. Nel medesimo contesto, viene anche precisato che per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli Uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'autorità richiedente.



RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) è stata data delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che disciplina l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

In attuazione di quanto previsto dalla legge comunitaria 2010, lo schema di decreto legislativo di recepimento della citata direttiva (redatto d'intesa con le Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio e con Equitalia S.p.A.), disciplina le modalità di assistenza reciproca in materia di recupero crediti relativi alla totalità delle imposte e dei dazi di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali (art. 1, comma 2, lett. a).

Con l'articolo 3, si prevede che l'attività di assistenza è svolta dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate, dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane, dall'Ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio, dall'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, ciascuno con competenza corrispondente ai tributi amministrati nell'ambito dell'ordinamento interno. I primi tre Uffici sono identificati in Uffici già esistenti nell'ambito delle Agenzie fiscali. Con riguardo alle richieste di assistenza relative ai tributi locali, le stesse saranno gestite dal Dipartimento delle finanze mediante l'Ufficio di collegamento che verrà individuato da un provvedimento del Direttore Generale delle Finanze in uno degli Uffici del Dipartimento già esistente. La gestione delle suddette attività da parte di un ufficio già incardinato nell'ambito del Dipartimento delle finanze comporta che non vi sono costi legati alla costituzione di nuove strutture. Pertanto, verranno utilizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con l'articolo 7 si prevede che le funzioni attinenti alle richieste di assistenza in materia di tributi locali verranno svolte direttamente dal Dipartimento delle finanze per quanto concerne lo scambio di informazioni. Per le richieste, invece, di notifica di atti e di recupero dei tributi locali, il Dipartimento si avvale di Equitalia S.p.A. Relativamente all'attività di recupero non si prevedono costi a carico dell'Erario, in quanto, secondo la procedura adottata dallo schema di decreto legislativo di recepimento, detti costi sono a carico del debitore. In merito, invece, alle richieste di notifica, il decreto legislativo in esame stabilisce che ad Equitalia spetta un compenso per la specifica attività, pari a **12,81 euro** per ciascuna notifica effettuata in aggiunta alle spese di notifica previste dall'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attualmente fissato nella misura di euro 5,88). Tale compenso è versato entro il mese di gennaio dell'anno



successivo a quello di espletamento delle notifiche e può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla determinazione di tale compenso si è pervenuti tenendo conto che tale attività comporta per Equitalia la costituzione di una apposita filiera di produzione dedicata, nonché del numero delle richieste di notifiche che potranno presumibilmente pervenire. Al riguardo, nel 2010 si sono avute n. 85 richieste di notifica, mentre nell'anno 2011 le richieste sono state 71. Per poter procedere ad una determinazione più precisa del numero delle richieste che potranno pervenire nel corso del 2012, occorre tener conto dell'incidenza della riscossione dei tributi locali rispetto a quella complessiva in ciascun Stato membro. A questo bisogna aggiungere che la nuova direttiva, a differenza di quanto previsto dalla precedente direttiva fino al 31 dicembre 2011, prevede, come regola generale, che le richieste di notifica dovranno essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica. Sulla base di questi dati, si stima un numero di domande di notifica di circa 80 su base annua. L'effetto finanziario, pertanto, è stimato di trascurabile entità (circa 1.000 euro su base annua) e trova capienza negli arrotondamenti dell'ordinario stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 8 contiene le disposizioni relative all'attività di assistenza di recupero dei crediti. A tal riguardo, si osserva che relativamente a tale attività di recupero non si prevedono costi a carico dell'Erario, in quanto, secondo la procedura adottata dallo schema di decreto legislativo di recepimento, detti costi sono a carico del debitore.


Alla luce di quanto sopra esposto, l'attuazione della normativa in esame avverrà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presenza di relazioni tecniche, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 MAG. 2012



Titolo: Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure sono attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, il quale è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel contesto della precedente direttiva comunitaria e della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 69 del 2003 di attuazione della suddetta normativa comunitaria, si sono verificati problemi di riconoscimento e di traduzione degli strumenti provenienti da ciascun Stato membro, che hanno costituito la causa principale dell'inefficienza del sistema di assistenza. Tali problemi sono stati risolti con l'adozione sia di un titolo uniforme che consente l'applicazione di misure esecutive in ciascuno Stato membro adito, sia di un modulo standard uniforme per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La direttiva 2010/24/UE apporta diverse e rilevanti modifiche alla normativa attuale, dettate dalla necessità di prevedere un sistema migliore di assistenza al recupero nel mercato interno che garantisca la rapidità, l'efficienza e l'uniformità delle procedure negli Stati membri. Tra queste assumono specifico rilievo l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, che viene esteso alla totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali, nonché la previsione di un apparato organizzativo piuttosto articolato, in base al quale viene data agli Stati membri la possibilità di istituire più uffici di collegamento ed anche servizi di collegamento, nel quadro delle proprie competenze territoriali o funzionali specifiche.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi che si perseguono, conformemente alla normativa comunitaria, sono i seguenti:

- miglioramento delle procedure di recupero all'interno dell'Unione europea grazie all'avvicinamento delle norme nazionali applicabili;
- ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale;
- sviluppo dell'efficienza delle varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari.

Si prevede quindi un incremento nel medio e lungo termine delle richieste di assistenza, soprattutto da parte degli enti territoriali o amministrativi. La verifica dell'andamento dell'attività di mutua assistenza è effettuata dagli Organi comunitari, i quali si basano, ai fini della valutazione dell'assistenza reciproca, sugli elementi informativi che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I primi destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali) nonché gli Uffici degli enti locali.

Altri destinatari degli effetti dell'intervento normativo sono tutti i contribuenti nei cui confronti viene effettuata l'attività di notifica e di recupero dei crediti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non si sono rese necessarie procedure di consultazione, in quanto l'intervento normativo non impatta sugli interessi di categorie sociali, dato che riguarda la generale attività di riscossione dei tributi gestita dall'Amministrazione finanziaria. L'intervento normativo è stato comunque concordato con le Agenzie fiscali e con Equitalia S.p.A.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento è necessario in quanto recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La direttiva 2010/24/UE stabilisce, per quanto concerne l'organizzazione delle Amministrazioni degli Stati membri per l'espletamento dell'attività di mutua assistenza, la designazione di un Ufficio centrale di collegamento responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri, dando la possibilità di designare anche Uffici di collegamento responsabili

per uno o più tipi di imposte e dazi. La scelta di designare un unico Ufficio centrale di collegamento e di non avvalersi della possibilità di scelta prevista in proposito dalla direttiva avrebbe comportato, in relazione al nostro sistema organizzativo interno, problemi di coordinamento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Si è scelto di organizzare l'attività mediante la designazione di Uffici di collegamento incardinati nell'ambito di Uffici già esistenti presso le Agenzie fiscali e il Dipartimento delle finanze. Si è ritenuto, infatti, che tale soluzione rappresenti una scelta razionale ed economica, in quanto tiene conto del sistema organizzativo interno di gestione dei tributi; in tal modo, l'assistenza viene prestata da ciascun Ufficio di collegamento per i tributi di propria amministrazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti è riportata nella relazione tecnica che accompagna il decreto legislativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'adozione dell'opzione prescelta ha il vantaggio di incardinare l'attività di mutua assistenza nell'ambito delle strutture organizzative esistenti. Non si rilevano svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' prevista la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alla Commissione europea degli elementi informativi relativi all'assistenza reciproca e, comunque, l'intervento normativo non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Dall'analisi dell'opzione alternativa emerge che la stessa avrebbe comportato l'istituzione di una apposita struttura nonché problemi di coordinamento in relazione al sistema organizzativo interno di gestione dei tributi.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono. Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della direttiva medesima.

Si precisa, infine, che l'intervento normativo non comporta un ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo della citata direttiva.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Il decreto legislativo segue l'iter previsto e quindi viene trasmesso alle Camere ai fini dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Sono previsti successivi provvedimenti attuativi da parte dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre le pubblicazioni di legge, l'intervento regolatorio verrà inserito nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Gli Organi comunitari controllano l'espletamento dell'attività di mutua assistenza mediante l'acquisizione dei dati forniti dagli Stati membri. A tal fine, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo in merito al funzionamento dell'assistenza reciproca.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Considerato che l'intervento normativo recepisce la direttiva comunitaria 2010/24/UE, possibili revisioni possono essere conseguenti a modifiche normative operate in sede europea. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla VIR, nella quale verrà preso in esame prioritariamente il livello di efficienza dell'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Tra gli obiettivi che si perseguono vi è principalmente quello dell'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa, estendendo la disciplina (precedentemente circoscritta alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi assicurativi, ai dazi doganali, all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e ad altri prelievi) anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi, con esclusione dei contributi previdenziali obbligatori e delle sanzioni pecuniarie di natura penale. Ulteriori obiettivi sono quelli di rendere più efficienti le varie forme di assistenza appositamente previste ai fini del recupero dei crediti e che riguardano lo scambio di informazioni, la notificazione, la riscossione e l'adozione delle misure cautelari. L'intervento è necessario in quanto recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure sono attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, il quale è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo in esame incide sul decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, prevedendo che le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° gennaio 2012.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il testo del decreto legislativo è conforme ai principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato; l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, pertanto il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità nella specifica materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.



Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2010/24/UE ed è emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

E' stata aperta una procedura di infrazione, 2012/0080, per i termini di recepimento della direttiva 2010/24/UE.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

E' stata emessa in materia la sentenza della Corte di Giustizia del 14 gennaio 2010 nel procedimento C-233/08, con la quale viene stabilito che in tema di assistenza reciproca fra gli Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di recupero di dazi, imposte ed altre misure, il sindacato del giudice dello Stato membro in cui è stabilita l'autorità adita deve ritenersi esteso, in presenza del ricorso del destinatario dell'atto esecutivo, all'esame della validità e regolarità della formazione del titolo secondo l'ordinamento di tale Stato e alla sua corretta notificazione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi in materia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto legislativo individua nuove definizioni normative, che sono conseguenti e necessarie all'attuazione delle disposizioni comunitarie che vengono recepite. Tali definizioni normative sono coerenti con quelle in uso in ambito nazionale.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo ai testi attualmente vigenti per effetto di modifiche ed integrazioni

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo del decreto legislativo contiene novelle legislative per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto legislativo in esame incide sul decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, prevedendo che le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle procedure avviate anteriormente al 1° gennaio 2012.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo si applica in via retroattiva, salvo per quanto riguarda le sanzioni amministrative, in quanto la direttiva comunitaria prevede che le disposizioni legislative necessarie per il suo recepimento negli ordinamenti degli Stati membri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti successivi provvedimenti attuativi da parte dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze. Non sono stabiliti termini per l'adozione dei suddetti provvedimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di



commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le statistiche e gli aggiornamenti dei dati relativi all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti vengono effettuati dagli organi comunitari. Tale attività viene espletata sulla base degli elementi informativi trasmessi annualmente dalle Amministrazioni degli Stati membri alla Commissione europea. Per il nostro Paese, i dati sono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

